



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

MINTRA DTRA Direzione Generale del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 10549 data	/USCITA
Class.	

Roma, 24 GIU. 2008

A tutte le Direzioni Marittime
LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di porto
LORO SEDI

All' Ufficio Circondariale Marittimo
di Porto Santo Stefano

e, p.c.: Al Dipartimento per i trasporti aereo e
marittimo, per gli affari generali, il
personale e i servizi informativi
SEDE

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II - Ufficio I - SEDE

Alla Divisione 1 - SEDE

OGGETTO: Applicazione del D.M. 121/2005 recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto alla luce del D.M. 30.11.2007.

LETTERA CIRCOLARE

Con lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - prot. n3/2100 del 4 novembre 2005 la scrivente Direzione Generale ha dettato alcune istruzioni in merito all'applicazione del Decreto ministeriale 10.05.2005, n. 121 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.07.2005, n. 154) concernente l'istituzione dei titoli professionali marittimi del diporto.

A seguito dell'emanazione del Decreto ministeriale 30 novembre 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 12 del 16 gennaio 2008) recante le qualifiche e le abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, è necessario impartire le disposizioni applicative in relazione all'entrata in vigore del citato D.M. del 30.11.2007.

A) Programmi di esame.

Il D.M. 121/05 agli articoli 5 e 6, per la sezione coperta, e 10 e 11, per la sezione macchina, individua, tra i requisiti necessari per conseguire le relative abilitazioni, il superamento di una prova di esame.

Il Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 12 del 16 gennaio 2008) ha definito i contenuti dei nuovi programmi per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare.

Pertanto al fine del rilascio dei certificati di abilitazione previsti dai succitati articoli 5, 6, 10 e 11 del D.M. 121/05 i candidati e le commissioni esaminatrici dovranno attenersi ai seguenti programmi di esame:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

Abilitazione	Programma di esame – D.D. 17 dicembre 2007
Ufficiale di navigazione del diporto	Ufficiale di navigazione (Art. 5)
Capitano del diporto	Primo Ufficiale di coperta (Art. 7)
Ufficiale di macchina del diporto	Ufficiale di macchina (Art. 10)
Capitano di macchina del diporto	Primo Ufficiale di macchina (Art. 11)

B) Acquisizione dei titoli professionali del diporto da parte dei marittimi in possesso dei titoli professionali marittimi di “padrone marittimo di I[^] o II[^] classe al traffico” o “marinaio autorizzato al traffico”.

I titoli professionali marittimi di “padrone marittimo di I[^] o II[^] classe al traffico” (Artt. 253 e 253 bis del Reg. Cod. Nav.) e “marinaio autorizzato al traffico” (art. 265 del Reg. Cod. Nav.) consentivano il rilascio senza esami del certificato di abilitazione di “Ufficiale di navigazione” purché in possesso dei corsi di formazione previsti dalla Convenzione IMO-STCW 78 nella sua versione aggiornata.

Con la successiva entrata in vigore del D.M. 10.05.2005, n. 121 è stata stabilita, ai sensi dell’art. 13, un’equiparazione tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto.

Detta equiparazione è stata meglio individuata, con la lettera circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno, prot. n. N3/2100 del 4.11.2005, con il conseguente immediato riconoscimento, al marittimo in possesso del titolo di “Ufficiale di navigazione” del certificato di abilitazione di “Ufficiale di navigazione del diporto”.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 30.11.2007, che prevede la disciplina delle qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, è stata disposta l’abrogazione dei D.M. 5.10.2000 e D.M. 22.10.2000.

Pertanto, i marittimi che hanno già conseguito i titoli professionali di “padrone marittimo di I[^] o II[^] classe al traffico” e “marinaio autorizzato al traffico” alla data del 01.02.08 e solo nel periodo transitorio (fino alla data del 31.07.09) possono ottenere il certificato di abilitazione di “Ufficiale di navigazione del diporto”, senza esame, purché in possesso dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 2, lett. *d*) del D.M. 121/05, che dovranno essere attentamente verificati dall’Ufficio Marittimo di competenza.

I medesimi marittimi (possessori del titolo professionale di “padrone marittimo di I[^] o II[^] classe al traffico” o “marinaio autorizzato al traffico” alla data del 01.02.08) che intendano acquisire la certificazione di Capitano del diporto (Art. 6 del D.M. 121/05) possono accedere - solo nel periodo transitorio (fino alla data del 31.07.09) - direttamente all’esame previsto dall’articolo 6, comma 2, lett. *d*) del citato decreto ministeriale n. 121/05, purché in possesso dei requisiti previsti dal medesimo art. 6, comma 2 ed indicati alle lettere. *b*), *c*) ed *e*), nonché

Red



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

DIVISIONE 6

dei requisiti previsti per il rilascio del titolo immediatamente inferiore (art. 5, comma 2, lett. a), b), e d)).

Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 121/05, il possesso del titolo di "Capitano del diporto" è requisito indispensabile per poter accedere al titolo superiore di "Comandante del diporto".

C) Certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS).

Il D.M. 121/05 prevede, per il rilascio dei certificati di abilitazione di "Ufficiale di navigazione del diporto" e "Ufficiale di macchina del diporto", il possesso del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (art. 5, comma 2, lett. d) e art. 10, comma 2, lett. d)).

Le modalità di rilascio di detto certificato sono state recentemente modificate con il D.M. 21.01.08 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.02.2008, n. 50), al fine di adeguare le disposizioni ai dettami della Convenzione IMO-STCW 78 nella sua versione aggiornata.

Si evidenzia che l'addestramento pratico da svolgersi a bordo della nave costituisce un requisito innovativo ai fini dell'ammissione all'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS). Difatti al riguardo, l'art. 1, comma 3 di detto decreto così recita:

"L'addestramento pratico ai sensi della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW è svolto a bordo di una nave. Il comandante della nave rilascia al candidato un'attestazione conforme al modello A allegato al presente decreto, accludendo altresì copia conforme all'originale dell'estratto del giornale nautico - parte II, vidimato dalla Capitaneria di porto, dal quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento sulle conoscenze e le abilità pratiche di ammaino, manovra, conduzione, recupero e manutenzione di un mezzo di salvataggio attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di emergenza."

La lettera circolare di questa Direzione Generale, prot. n. 461 del 8.2.06 precisava che, per il rilascio del "vecchio" certificato MAMS, "i nove mesi di navigazione richiesti per l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) potessero essere effettuati anche su unità non destinate al traffico"

In analogia a quanto previsto in precedenza (Lettera circolare, prot. n. 461 del 8.2.06) si evidenzia l'opportunità di rilevare, con la presente lettera circolare, che "l'addestramento pratico" previsto dal citato art. 1, comma 3 è requisito per l'ammissione all'esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) potrà essere svolto anche su unità non destinate al traffico.

D) Disposizioni varie.

I marittimi italiani che intendano acquisire o siano già in possesso di un certificato di abilitazione per il diporto dovranno conseguire o rinnovare gli attestati di addestramento richiesti uniformandosi alle regole e disposizioni impartite dal D.D. 20.05.2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 8.06.2004, n. 132).

lex



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

Direzione Generale
del Trasporto marittimo, lacuale e fluviale

DIVISIONE 6

Si ribadisce che solo coloro che sono in possesso di un certificato di abilitazione in corso di validità possono avvalersi di quanto stabilito dall'art. 13 del D.M. 121/05.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

100
100